

Third Party Channel Agreement
ABB Value Provider Program

Documento
riservato



R.E.M. SRL:

Firma:

Nome per esteso:

Data e luogo:

Firma:

Nome per esteso:

Data e luogo:

Data di entrata in vigore:

ABB S.p.A.:

Firma:

Nome per esteso:

Data e luogo:

Firma:

Nome per esteso:

Data e luogo:

Data di risoluzione:

Power and productivity
for a better world™

ABB

Introduzione

Tutti gli appartenenti alla rete ABB Value Provider Program sono tenuti a stipulare il Third Party Channel Agreement dell'ABB Value Provider Program.

Il presente contratto costituisce il documento di base per diventare membro autorizzato dell'ABB Value Provider Program ed essere quindi autorizzato ad essere qualificato come ABB authorized value provider.

Per diventare membro ufficiale dell'ABB Value Provider Program occorre:

- A). Diventare un **Third Party Channel registrato**
 - 1. Profilo aziendale coerente con le linee guida interne ABB
 - 2. Codice etico ABB adottato
 - 3. Accordo di Riservatezza firmato e approvato
 - 4. Dati aziendali Third Party Channel presenti sul registro ABB

- B). Diventare un **Third Party Channel ufficiale**
 - 5. Business Plan firmato e approvato
 - 6. Third Party Channel Agreement firmato e approvato

- C). Diventare un **Third Party Channel autorizzato**
 - 7. Approvazione da parte della business unit ABB per l'autorizzazione dei prodotti specifici

- D). Diventare un **membro autorizzato dell'ABB Value Provider Program**
 - 8. Trademark Licence Agreement

R.I.E.M. S.r.l.
Via Feltruccia 10/A
06030 FORTICIA (FR)
Part. IVA 0224000053

Indice

1. DEFINIZIONI
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
3. PERIODO DEL CONTRATTO
4. ORDINI SINGOLI/PRIORITA'/PREZZI
5. OBBLIGHI DEL THIRD PARTY CHANNEL
6. LIMITAZIONI AL THIRD PARTY CHANNEL
7. OBBLIGHI DI ABB
8. RISOLUZIONE
9. RISARCIMENTO
10. LIMITE DI RESPONSABILITA'
11. RISERVATO DOMINIO
12. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E LIMITAZIONI D'USO
13. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
14. DISPOSIZIONI VARIE
15. ALLEGATI
 - 15.1 ALLEGATO I: CONDIZIONI DI VENDITA
 - 15.2 ALLEGATO II: ACCORDO DI RISERVATEZZA
 - 15.3 ALLEGATO III: BUSINESS PLAN
 - 15.4 ALLEGATO IV: TRADEMARK LICENCE AGREEMENT



1. Definizioni

Nel presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- "Collegata" significa un'organizzazione, costituita o meno in società, che possiede, è posseduta da o è sotto il controllo congiunto, direttamente o indirettamente, attualmente o in futuro, mediante una partecipazione di controllo pari o superiore al 50 % dei diritti di voto del capitale, di una Parte del presente Contratto. In caso di futura fusione di ABB con un'altra entità ABB, l'avente causa di ABB diverrà automaticamente Parte del presente Contratto e assumerà i medesimi diritti e obblighi del suo predecessore in virtù del presente Contratto, a condizione che l'avente causa soddisfi i requisiti fissati dalla presente clausola con riferimento a una Collegata.
- "Contratto" significa il presente Contratto e tutti i relativi Allegati.
- "Ambito applicativo" significa tutti i settori industriali per i quali il Prodotto e/o componenti del Prodotto sono utilizzati come specificato nell'Allegato III.
- "Key Account" significa i clienti strategici e/o principali di ABB.
- "Parte" o "Parti" significa un Third Party Channel, ABB o entrambi.
- "Prodotti" significa i Prodotti standard elencati nell'Allegato III.
- "Servizi" significa le attività di vendita, assistenza, supporto e/o engineering specificate nell'Allegato III per le quali saranno fornite e mantenute strutture e risorse umane autorizzate e competenti, come pure i Servizi convenuti e proposti dal Third Party Channel.
- "Ordine Singolo" significa un singolo Contratto stipulato fra il Third Party Channel e ABB con riferimento all'ordinazione di Prodotti.
- "Territorio" significa le specifiche aree geografiche identificate nell'Allegato III.

Y.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A
03010 PATRICA (FR)
Part. IVA 022404

2. Oggetto del Contratto

ABB desidera sviluppare una rete customer-oriented per vendita, supporto, assistenza ed engineering in Italia. Mediante il presente Contratto, ABB nomina R.E.M. SRL. come Third Party Channel (di seguito Third Party Channel) affidandole l'incarico di vendere per proprio conto, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, i Prodotti e i Servizi sul Territorio e Ambito Applicativo su base non esclusiva. Le parti convengono che il Third Party Channel sarà indipendente e non sarà in alcun modo autorizzato ad agire in nome o per conto di alcuna società ABB con riferimento alla vendita dei Prodotti.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 10/A
03100 PATERICA (FR)
Part. IVA 02224041005

3. Periodo di validità del Contratto

Il presente Contratto avrà validità dalla data di entrata in vigore indicata a pagina 1 e si manterrà valido sino alla data di risoluzione indicata a pagina 1, salvo risoluzione anticipata ai sensi della Sezione 8. Il presente Contratto potrà essere rinnovato soltanto mediante accordo scritto fra le Parti.

LAUREA
CORSO IN INDIRIZZO
DEI LINGUAGGI
E LETTERE
MODULO
L2E IN 2

R.E.M./S.R.L.
Via Feltrina 16/A
03010 FROSINONE (FR)
Part. IVA 012405

4. Ordini Singoli / Priorità / Prezzi

Le consegne dei Prodotti si basano su Ordini Singoli. In base al presente Contratto, nessuna delle Parti avrà obbligo di emettere o di accettare tali Ordini Singoli.

Tutti gli Ordini Singoli sono soggetti ai seguenti accordi secondo il seguente ordine di priorità:

1. L'Ordine Singolo
2. Il presente Contratto, ivi compresi i relativi Allegati
3. Condizioni generali di fornitura ABB S.p.A.

La determinazione dei prezzi, l'applicazione di sconti e i termini di consegna dei Prodotti sono specificati nell'Allegato III.

R.F.M. S.r.l.
Via Persepolis 16/A
03010 PATRICA (VT)
PART. IVA 0222

5. Obblighi del Third Party Channel

Il Third Party Channel agirà come segue:

- 5.1. farà del proprio meglio per soddisfare o superare gli Obiettivi di Vendita specificati nell'Allegato III, nonché mantenere coerenza con le azioni e le finalità strategiche specificate nell'Allegato III;
- 5.2. fatta salva la Sezione 4, acquisterà i Prodotti da ABB e li rivenderà con un focus sul Territorio e nell'Ambito Applicativo per proprio conto, a proprio nome e sotto la propria responsabilità o, a seconda dei casi, utilizzerà o aggiungerà valore ai Prodotti da lui acquistati da ABB per la creazione e lo sviluppo di sistemi con l'uso di tali Prodotti e venderà quindi tali sistemi sul Territorio e nell'Ambito applicativo per proprio conto, a proprio nome e sotto la propria responsabilità;
- 5.3. adempirà continuativamente ai criteri impostati da ABB;
- 5.4. aggiornerà il profilo del Third Party Channel ABB e la lista dei contatti una volta all'anno ove richiesto da ABB, come da Allegato III;
- 5.5. di concerto con ABB, verificherà i progressi e gli sviluppi delle azioni concordate. Il completamento delle azioni e il livello di raggiungimento degli obiettivi saranno aggiornati in base al documento Business Plan menzionato nell'Allegato III;
- 5.6. registrerà e informerà ABB circa la data e il luogo in cui sono venduti i Prodotti e i Servizi;
- 5.7. seguirà le procedure in essere e i manuali d'uso affinché sia valida la garanzia;
- 5.8. rispetterà l'Accordo di Riservatezza di cui all'Allegato II. In caso di violazione di tale Accordo di Riservatezza, ABB avrà diritto all'indennizzo previsto dall'Accordo di Riservatezza e a ricorrere ad ogni altro mezzo legale disponibile;
- 5.9. parteciperà, singolarmente e congiuntamente ad ABB, a manifestazioni fieristiche e a ogni altra attività promozionale sul Territorio, nell'Ambito Applicativo e nei Servizi e condividerà i costi associati come concordato nell'Allegato III e l'eventuale partecipazione di personale del Third Party Channel alle manifestazioni;
- 5.10. provvederà tempestivamente al saldo delle fatture di ABB in conformità a quanto disposto nell'Allegato III (Business Plan). Il mancato pagamento entro la scadenza attiverà per il Third Party Channel l'onere di corrispondere gli interessi e costituirà una causa ammissibile per la risoluzione, in conformità al presente Contratto;
- 5.11. stipulerà una opportuna assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione per tutti i dipendenti del Third Party Channel secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa vigente;
- 5.12. si atterrà a tutte le leggi e normative nazionali applicabili al Prodotto, alla relativa vendita e applicazione o ai relativi Servizi, con particolare riferimento a tutte le leggi, normative e istruzioni in materia di sicurezza;
- 5.13. farà del proprio meglio al fine di tutelare ABB da perdite riferendo tempestivamente qualsiasi informazione negativa sulla situazione creditizia propria o dei clienti;
- 5.14. informerà tempestivamente ABB rispetto a gravi difetti o reclami di clienti riferiti a Prodotti e Servizi;
- 5.15. tutelerà il marchio ABB svolgendo le proprie attività con modalità favorevoli in ogni momento ai Prodotti e ai Servizi e a ABB, ivi compreso il buon nome, l'avviamento e la reputazione di ABB, in conformità alle direttive ABB;
- 5.16. informerà per iscritto ABB nel caso in cui il Third Party Channel aprisse nuovi uffici o filiali o chiudesse o cessasse di operare attraverso i propri uffici o le proprie filiali;
- 5.17. fornirà a ABB un preavviso scritto di almeno 45 giorni rispetto a un eventuale impegno a rappresentare formalmente o a distribuire sistemi che comprendono Prodotti competitivi rispetto ai Prodotti o ai Servizi di ABB.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A
03030 PATRICA (VT)
Part. IVA 1022407

5.18. rispetterà un Codice Etico simile a quello adottato da ABB come segue:

a) il Third Party Channel garantisce espressamente che si asterrà dal corrispondere qualsiasi pagamento, regalia o dall'assumere altri impegni a favore dei dipendenti dei suoi clienti, dei funzionari governativi o comunque con modalità contrarie alle leggi, prassi o ai codici comportamentali applicabili e garantisce inoltre che non gli risulta che altre società o persone agiranno in tal senso allo scopo di ottenere o agevolare la realizzazione di ordini di Prodotti o Servizi da parte dei clienti. Il Third Party Channel agirà sempre e comunque nel rispetto di tutte le leggi, normative, ordinanze e regolamenti applicabili aventi forza di legge in materia di corruzione e concussione. Nulla di quanto disposto dal presente Contratto vincolerà ABB al risarcimento del Third Party Channel a fronte dell'erogazione o della promessa di erogazione di simili compensi.

b) Il Third Party Channel accetta di adempiere, e si assicurerà che tutti i suoi agenti, dipendenti, amministratori e subfornitori adempiano, ai propri obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto con norme etiche simili a quante contemplate dal Codice Etico di ABB.

c) La violazione di uno qualsiasi degli obblighi contemplati dalla presente Sezione 5.19 costituisce una sostanziale grave inadempimento del Contratto e autorizzerà ABB a risolvere il Contratto con effetto immediato, fatto salvo ogni ulteriore diritto o rimedio a disposizione di ABB. Il Third Party Channel terrà indenne ABB rispetto ad ogni responsabilità, danno, onere o spesa sostenuti per effetto di tale violazione dei suddetti obblighi e della risoluzione del Contratto.

d) ABB ha attivato il seguente portale internet a cui il Third Party Channel e i suoi dipendenti possono riportare le violazioni sospette di leggi, policy o codici di condotta: www.abb.com/ethics

R.E.M. S.r.l.
Via Peruccia 16/A
03010 PATRICA (FR)
Part. IVA 10224041005

6. Limitazioni al Third Party Channel

Il Third Party Channel, durante o successivamente alla risoluzione del presente Contratto, si asterrà dall'agire come segue:

- 6.1. depositare marchi o modelli di un Prodotto;
- 6.2. utilizzare su carta intestata, pubblicazioni, altri mezzi, pubblicità (ivi comprese insegne pubbliche e display) il nome di ABB o un qualsiasi marchio o nome commerciale di proprietà di ABB o di una sua Collegata, salvo che sia esplicitamente concesso in virtù di un Trademark Licence Agreement da stipularsi con ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zurigo, Svizzera, proprietaria di tutti i marchi ABB (da accludere come Allegato IV);
- 6.3. depositare richiesta di registrazione di marchio o nome commerciale simile a o corrispondente a una contraffazione di marchio o di nome commerciale di proprietà di ABB o delle sue Collegate;
- 6.4. ostacolare in qualsiasi modo la vendita di Prodotti o di Servizi;
- 6.5. alterare o interferire con un Prodotto o il relativo confezionamento in assenza di previo consenso scritto di ABB. Il Third Party Channel accetta che qualsiasi modifica apportata al Prodotto ABB da parte sua annulla la garanzia salvo che tale modifica sia stata preventivamente approvata per iscritto, in base a una specifica trattativa;
- 6.6. cedere i diritti o gli obblighi contemplati dal presente Contratto in assenza di previo consenso scritto di ABB.


R. M. S.p.A.
Via Ferruccio 16/A
03010 MARICA (FR)
Part. IVA 02240471603

7. Obblighi di ABB

ABB si impegna ad agire come segue:

- 7.1. condurre la collaborazione a livello locale fra i diversi soggetti ABB (sales manager, service manager e account manager) e il Third Party Channel al fine di assicurare opportunità di crescita del business secondo una logica win-win;
- 7.2. incoraggiare i propri clienti sul Territorio, ove pertinente, ad acquistare dal Third Party Channel Prodotti e Servizi nell' Ambito Applicativo;
- 7.3. garantire al Third Party Channel la disponibilità di Prodotti e Servizi, assistenza tecnica e ricambi;
- 7.4. fornire al Third Party Channel assistenza postvendita su singola richiesta alle condizioni di ABB applicate alla fornitura di tali Servizi;
- 7.5. fornire al Third Party Channel le ragionevoli quantità di materiale promozionale che ABB riterrà necessarie;
- 7.6. fornire al Third Party Channel un'adeguata formazione sul Prodotto e sui Servizi come previsto dal Business Plan (Allegato III);
- 7.7. dare visibilità al nome ABB e ai relativi Prodotti e Servizi tramite esposizioni appropriate e iniziative pubblicitarie sulla stampa di settore a discrezione di ABB;
- 7.8. fornire al Third Party Channel apposita comunicazione scritta con preavviso in caso di modifiche del Prodotto o dei Servizi;
- 7.9. fornire al Third Party Channel un preavviso scritto minimo di 30 giorni di calendario relativo a variazioni dei prezzi o di altre condizioni commerciali del presente Contratto;
- 7.10. consegnare i Prodotti soltanto presso la sede del Third Party Channel o indirizzo locale equivalente. La determinazione dei prezzi, l'applicazione di eventuali sconti e le condizioni di consegna sono illustrate nell'Allegato III;
- 7.11. consegnare il materiale riferito ai Servizi (es. ricambi) presso la sede del Third Party Channel o eventuale altro indirizzo fornito per la consegna concordato nel presente Contratto;
- 7.12. rispettare l'Accordo di Riservatezza di cui all'Allegato II. In caso di violazione di tale Accordo di Riservatezza, il Third Party Channel avrà diritto all'indennizzo e a ricorrere ad ogni altro mezzo legale disponibile;
- 7.13. verificare tutti gli ordini provenienti dal Third Party Channel.

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A
03016 PATRICA (FR)
Part. IVA 03222

8. Risoluzione

Ciascuna delle Parti avrà facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta all'altra Parte:

- 8.1. in caso di violazione del presente Contratto da parte dell'altra Parte, anche dopo aver ricevuto comunicazione scritta con invito a porre rimedio a tale violazione entro il termine di 30 giorni di calendario;
- 8.2. nel caso in cui l'altra Parte fallisse, divenisse insolvente o fosse per lei nominato un curatore o liquidatore (tranne che ai fini di una fusione o riorganizzazione aziendale) o cessasse effettivamente o potenzialmente di svolgere le proprie attività.

Qualsiasi comunicazione prevista dovrà essere effettuata per iscritto e inviata per posta raccomandata da parte della Parte che intende risolvere il presente Contratto all'altra Parte all'indirizzo indicato in testa al presente Contratto o a un diverso indirizzo successivamente comunicato per iscritto al mittente.

ABB avrà facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Third Party Channel:

- 8.3. in caso di mancato raggiungimento del minimo ordinabile specificato nell'Allegato III da parte del Third Party Channel per motivi non imputabili a ABB;
- 8.4. in caso di modifica sostanziale della gestione operativa o della proprietà del Third Party Channel;
- 8.5. in caso di mancato pagamento da parte del Third Party Channel delle fatture regolarmente emesse da ABB entro 30 giorni di calendario dalla relativa scadenza e qualora il Third Party Channel fosse stato avvisato per iscritto entro l'anno solare precedente rispetto al mancato adempimento da parte sua degli obblighi di pagamento previsti dal presente Contratto;
- 8.6. qualora il Third Party Channel non fosse più, a ragionevole discrezione di ABB, tecnicamente qualificato e competente rispetto ai Prodotti e ai Servizi;
- 8.7. qualora il Third Party Channel dovesse formalmente rappresentare o distribuire sistemi che includono Prodotti in competizione con i Prodotti o ai Servizi di ABB;

In caso di risoluzione,

- 8.8. tutti i rimanenti e validi Ordini Singoli saranno elaborati ed evasi in conformità al presente Contratto;
- 8.9. il Third Party Channel porterà a termine tutte le attività riferite agli ordini a lui assegnati da ABB prima della data della risoluzione e fatturerà a ABB e riceverà il pagamento da parte di ABB in conformità alle procedure di pagamento definite nel presente Contratto come se il mancato rinnovo o la risoluzione non avessero avuto luogo;
- 8.10. ABB si riserva il diritto di riacquistare eventuali scorte di Prodotti di cui il Third Party Channel sia ancora in possesso al prezzo originale di acquisto meno il 30%;
- 8.11. il Third Party Channel restituirà a ABB tutti gli strumenti di Servizio e i manuali ABB relativi al programma.

 S.r.l.
Via Feltrina 16/A
03014 CANTARA (FR)
Part. IVA 02240470605

9. Risarcimento

Le Parti convengono espressamente che nessuna di esse potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell'altra rispetto al pagamento di alcun risarcimento per perdita di avviamento o altro per effetto della risoluzione del presente Contratto.

R.E.M. S.r.l.
Via E. Mattei 16/A
03018 PATRICA (FR)
Parti WA 02240

10. Limite di responsabilità

In deroga a qualsiasi disposizione contraria del presente Contratto, e fatto salvo quanto disposto a norma di legge, dei relativi Allegati o di eventuali disposizioni, con riferimento a eventuali richieste di indennizzo derivanti dall'avvenuto o mancato adempimento agli obblighi contemplati dal presente Contratto o agli ordini di acquisto, derivanti da obblighi contrattuali o extracontrattuali, garanzia, responsabilità oggettiva o altro, la responsabilità di ABB non potrà essere complessivamente superiore al 100% del valore minore fra il valore annuo degli ordini o 1 milione di Dollari USA, e in nessun caso ABB sarà responsabile per mancato profitto, mancato guadagno, perdita di utilizzo, perdita di produzione, costi di capitale od oneri correlati all'interruzione delle attività operative, a mancati risparmi presunti o a qualsiasi danno o perdita speciali, indiretti o emergenti di qualsiasi natura.

R.F.M. S.r.l.
Via Ferrucci 16/A
06018 PADERA (FR)
Part. IVA 02240470605

11. Riservato dominio

Il Third Party Channel è ritenuto un soggetto economicamente stabile tuttavia, nell'improbabile ipotesi che la situazione si modificasse, si applicheranno le seguenti clausole accessorie, a condizione che esse non risultino in conflitto con la legge applicabile:

- a) ABB si riserva il diritto di sospendere le consegne dei Prodotti oggetto di contratti con il Third Party Channel nonché di rifiutarsi di accettare ordini in caso di chiarimenti in sospeso decorso un mese dalla data in cui tali chiarimenti sono stati richiesti.
- b) Il pagamento per intero sarà dovuto immediatamente all'avvio di qualsiasi azione o procedimento riferito alla solvibilità del Third Party Channel il quale, in simili circostanze, non sarà autorizzato a detrarre, trattenere o compensare l'importo di eventuali reclami comunque derivanti nei confronti di ABB riferiti a una somma liquidata o meno.

R.E.M. S.r.l.
Via Feltrina 16/A
03046 PATRICA (FR)
Part. IVA 022407

12. Controllo delle esportazioni e limitazioni d'uso

a) Il Third Party Channel riconosce che la fornitura dei Prodotti potrà essere soggetta a disposizioni e norme di legge concernenti il controllo delle esportazioni. Le Parti riconoscono che tali disposizioni e norme possono subire variazioni di volta in volta. Il Third Party Channel e ABB si atterranno a tali disposizioni e norme offrendo quindi la propria collaborazione alle autorità competenti. Le Parti non sono tenute a svolgere alcuna azione qualora essa fosse in violazione delle disposizioni di legge o norme sul controllo delle esportazioni.

b) In assenza del necessario permesso all'esportazione o alla riesportazione da parte delle autorità competenti, i Prodotti non possono essere venduti, concessi in locazione o comunque trasferiti o utilizzati per uno scopo diverso da quanto convenuto.

c) Nessuno dei Prodotti potrà essere direttamente o indirettamente utilizzato in alcun modo in relazione alla progettazione, produzione, all'utilizzo o alla conservazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o ai relativi sistemi di consegna.

d) In assenza di previo consenso scritto di ABB, nessuno dei Prodotti potrà essere installato, utilizzato o destinato a o in relazione alle attività operative di impianti nucleari quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, centrali di energia nucleare, impianti di produzione di combustibili nucleari, impianti per l'arricchimento dell'uranio, depositi di combustibili nucleari esauriti o reattori di ricerca.

R.E.M. S.r.l.
Via Terruccia 16/A
03018 PATRICA (FR)
Part IVA 02240

14. Disposizioni varie

- Il presente Contratto sostituisce ogni precedente accordo o intesa fra ABB e il Third Party Channel con riferimento all'oggetto del medesimo.
- Il presente Contratto costituisce la totalità delle intese ed esclude l'esistenza di ogni ulteriore accordo verbale o di altro tipo. Le eventuali modifiche del presente Contratto avranno validità esclusivamente se specificate mediante atto scritto debitamente firmato da entrambe le Parti.
- Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto risultasse nulla o inapplicabile, le Parti sostituiranno detta disposizione con una nuova disposizione valida il cui effetto risulti il più simile possibile a quello della disposizione nulla o inapplicabile.
- Il mancato esercizio di una qualsiasi disposizione del presente Contratto da parte di una qualsiasi delle Parti non sarà in alcun modo considerato come rinuncia al futuro esercizio di tale disposizione o di un diritto di tale Parte.
- Una compensazione sarà ammessa soltanto a fronte di assenza di contenziosi o di reclami definitivamente conclusi.
- Il presente Contratto sarà disciplinato dalla Legge Italiana senza costituire materia di conflitto con la legge italiana e con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Merci. Le eventuali controversie derivanti da o correlate all'interpretazione o all'applicazione del Contratto saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Milano.

I seguenti Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di conflitto o ambiguità, si applicherà il seguente ordine di priorità:

- Tutti i singoli accordi espliciti contenuti nell'Ordine Singolo
- Il presente Contratto
- Allegato III: Business Plan
- Allegato II: Accordo di Riservatezza

Qualora il Third Party Channel avesse sottoscritto con ABB Asea Brown Boveri Ltd, Zurigo, Svizzera, proprietaria di tutti i marchi ABB, il Trademark Licence Agreement, le disposizioni di tale Contratto (da accludere come Allegato IV) avranno valore prevalente e sostitutivo delle disposizioni del presente Contratto e di qualsiasi dei succitati Allegati come pure di ogni altro documento contrattuale correlato riferito all'oggetto di tale Trademark Licence Agreement.

R.E.M. S.r.l.
Via Pertusola 16/A
05010 PATRICA (FR)
PART. IVA 02240470605

15. Allegati

15.1. Allegato I: Condizioni di Vendita

Si accludono le condizioni generali di fornitura ABB S.p.a. 2011

15.2. Allegato II: Accordo di Riservatezza

Si acclude al presente documento l'Accordo di Riservatezza stipulato fra il THIRD PARTY CHANNEL e ABB (in duplice copia).

15.3. Allegato III: Business Plan

Il Business Plan Third Party Channel è considerato come accordo separato e non aggiunto al presente Contratto.

All'interno del Business Plan Third Party Channel rientrano gli obiettivi di Vendita e il piano d'azione relativo agli obiettivi strategici. Il medesimo accordo include:

- Elenco Prodotti e Servizi autorizzati al Third Party Channel
- Ambito Applicativo
- Territorio di competenza
- Prezzi, sconti e ulteriori condizioni commerciali

15.4. Allegato IV: Trademark Licence Agreement

Ai sensi dell'art. 1341 e seg. C.c. si approvano specificamente le seguenti condizioni:

- 8 Risoluzione,
- 10 Limitazione di responsabilità,
- 14 Disposizioni varie

R.F.M. S.r.l.
Via Repubblica 16/A
03010 PATRICA (FR)
Part. WA 02240